

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCA POPOLARE SANT'ANGELO TASSO FISSO 01/08/2017 – 01/08/2020”

Codice ISIN IT0005277428

Articolo 1 - Importo e caratteristiche dei titoli

Il prestito obbligazionario “BANCA POPOLARE SANT'ANGELO TASSO FISSO 01/08/2017 – 01/08/2020” emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito è di un importo nominale massimo di euro 3.000.000,00 ed è costituito da un massimo di n. 3.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000 ciascuna, offerte in taglio minimo non frazionabile di euro 1.000 e in tagli di importo superiore per multipli di euro 1.000. Ogni obbligazione incorpora n. 3 cedole di interesse posticipate; le cedole saranno pagate con frequenza annuale in occasione delle seguenti date: 01/08/2018, 01/08/2019, 01/08/2020.

I titoli sono emessi esclusivamente al portatore con immissione obbligatoria in un dossier titoli a custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare Sant'Angelo in qualità di Emittente.

Le obbligazioni, infatti, costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Prezzo di Emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari. Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di euro 1.000,00 e con valore nominale unitario di euro 1.000,00.

Articolo 3 – Durata

Il prestito obbligazionario ha una durata di 36 mesi e sarà integralmente rimborsato il 01/08/2020.

Articolo 4 – Data emissione e godimento

La data di emissione delle obbligazioni è il 01/08/2017. La data di godimento delle obbligazioni è il 01/08/2017.

Articolo 5 – Collocamento

Le obbligazioni saranno offerte dal 01/08/2017 al 01/12/2017.

Durante il periodo di offerta l’Emittente potrà estendere la validità dello stesso, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell’Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell’Emittente www.bancasantangelo.com.

L’Emittente potrà chiudere anticipatamente l’offerta stessa in caso di mutate condizioni di mercato o di integrale collocamento del prestito; in tal caso, l’Emittente sospenderà immediatamente l’accettazione delle ulteriori richieste di adesione. L’Emittente darà comunicazione di detta chiusura anticipata mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell’Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell’Emittente www.bancasantangelo.com.

Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso la sede e le dipendenze dell’Emittente che è l’unico soggetto incaricato del collocamento e che, pertanto, nel collocare le obbligazioni, si trova in una situazione di conflitto di interessi dovendo collocare un titolo di propria emissione. Le domande di adesione all’offerta delle obbligazioni dovranno essere presentate mediante sottoscrizione dell’apposita documentazione di adesione disponibile presso la sede e le dipendenze dell’Emittente. Le richieste di sottoscrizione delle obbligazioni saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Le domande di adesione all’offerta sono irrevocabili, fatto salvo quanto disposto dall’art. 95-bis (Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione), comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che recita testualmente: “Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione”.

Articolo 6 – Rimborso

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione il 01/08/2020, fatto salvo quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16/11/2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery*

Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento, con particolare riferimento all’applicazione dello strumento del “*bail-in*”.

Tale normativa è illustrata, in dettaglio, nella sezione “*Fattori di Rischio*” del Prospetto Semplificato cui il sottoscrittore, che ne faccia richiesta all’Emittente, ha diritto di riceverne copia gratuitamente. Il Prospetto Semplificato è disponibile e consultabile anche sul sito internet dell’Emittente www.bancasantangelo.com.

Il prestito obbligazionario cesserà di essere fruttifero dalla data di rimborso. Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni.

Articolo 7 – Interessi

Ogni obbligazione incorpora n. 3 cedole di interesse posticipate; le cedole saranno pagate con frequenza annuale in occasione delle seguenti date: 01/08/2018, 01/08/2019, 01/08/2020.

Il tasso di interesse nominale applicato alle obbligazioni è pari al 1,30% lordo annuo (0,962% al netto dell’effetto fiscale).

La convenzione di calcolo delle cedole è Actual-Actual ISMA (Act/Act ISMA); le cedole ed i ratei di interesse saranno infatti calcolati secondo la suddetta convenzione e facendo riferimento al calendario civile.

Articolo 8 – Commissioni ed oneri

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 9 – Servizio del prestito

Il prestito obbligazionario verrà immesso nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A., via Mantegna 6, 20154 Milano. Qualora il pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturi in un giorno che non sia giorno lavorativo bancario, tale pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 10 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della relativa cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 11 – Regime fiscale

Gli obbligazionisti dovranno sottostare alle imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Il *Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure Urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata nella G.U. 23 giugno 2014 n. 143*, ha disciplinato il seguente regime fiscale.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi nella misura del 26,00% se maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26,00% se realizzate dal 1° luglio 2014.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97, così come successivamente modificato.

Articolo 12 – Destinatari dell’offerta

Le obbligazioni sono destinate alla clientela dell’Emittente. Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e potranno essere offerte in sottoscrizione:

- senza essere subordinate ad alcuna condizione;
- ovvero, a investitori che apportino “denaro fresco”, vale a dire soggetti che apportino nuove disponibilità all’Emittente mediante denaro contante / bonifico / assegno, ovvero da coloro che per la sottoscrizione delle obbligazioni utilizzino somme provenienti dal disinvestimento / rimborso di prodotti finanziari di loro proprietà trasferiti da altre banche / intermediari e depositati presso l’Emittente in data compresa tra l’apertura del collocamento e la data di sottoscrizione. Resta inteso che il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle obbligazioni somme di denaro in giacenza presso l’Emittente prima dell’apertura del collocamento, né somme di denaro provenienti dal disinvestimento e/o dal rimborso di prodotti finanziari di sua proprietà depositati presso l’Emittente precedentemente all’apertura del collocamento;
- ovvero, a investitori che convertano attività in amministrazione presso la Banca Popolare Sant’Angelo (“conversione dell’amministrato”). Per conversione dell’amministrato si intende la conversione in obbligazioni oggetto dell’offerta dei

proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari realizzate a partire dalla data di emissione delle obbligazioni;

- ovvero, a investitori che siano soci della Banca Popolare Sant'Angelo.

In ogni caso è richiesto al sottoscrittore delle obbligazioni di aprire un rapporto di deposito titoli presso la banca qualora non sia già in possesso del medesimo.

Articolo 13 – Mercati e negoziazione

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

Tuttavia, l'Emittente s'impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni nel corso della vita delle medesime. L'Emittente, infatti, assicura la negoziazione delle obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura titoli, nel rispetto dei tagli minimi previsti da ogni emissione, fino al raggiungimento della soglia del 5% dell'importo dell'emissione collocato, e secondo i criteri e i meccanismi di pricing utilizzati dall'Emittente ed illustrati, in dettaglio, nella sezione "Informazioni sulle obbligazioni", voce "Condizioni di liquidità/liquidabilità" del Prospetto Semplificato cui il sottoscrittore, che ne faccia richiesta all'Emittente, ha diritto di riceverne copia gratuitamente. Il Prospetto Semplificato è disponibile e consultabile anche sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.

Articolo 14 – Restrizioni alla trasferibilità

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni, salvo quanto di seguito indicato.

Le obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Ad" del 1933: conformemente alle disposizioni dell'"United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle obbligazioni non è autorizzata dall'United States Commodity Futures Trading Commission. Le obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del FSMA 2000.

Articolo 15 – Garanzie

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Articolo 16 – Legge applicabile e foro competente

Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e l'Emittente connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Agrigento. Tuttavia, se l'obbligazionista è stato classificato come consumatore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà quello della residenza dell'obbligazionista o del suo domicilio eletto.

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.

Articolo 18 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Le obbligazioni, anche se dematerializzate, possono essere costituite in pegno a garanzia di linee di credito che la Banca Popolare Sant'Angelo è disposta a concedere.

Il/La sottoscritto/a / I sottoscritti _____ dichiara / dichiarano che, prima di impartire l'ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario "BANCA POPOLARE SANT'ANGELO TASSO FISSO 01/08/2017 – 01/08/2020", codice ISIN IT0005277428, di avere preso visione e accettato il presente Regolamento, nonché ricevuto copia.

(luogo e data)

(firma del/dei sottoscrittore/i)